

Art. 67 - Durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, non superiore a 99 anni, con la seguente durata:

- pari a 99 anni per tombe di famiglia e cappella gentilizie, fatte salve le concessioni di durata superiore a 99 anni o perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 805/1975;
- pari a 40 anni per tombe di sepoltura singola
- pari a 40 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- pari a 30 anni per cellette ossario/cellette cinerario.

2. Le cellette ossario e le cellette cinerario possono essere utilizzate, su richiesta dei genitori, rispettivamente per la tumulazione di nati morti o di prodotti del concepimento e prodotti abortivi.

3. Le concessioni previste dal comma 1, del presente articolo possono essere rinnovate **una sola volta** alla loro scadenza naturale per una durata massima:

- **pari a 60 anni per tombe di famiglia e cappella gentilizie,**
- pari a 20 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- nessun rinnovo per cellette ossario/cellette cinerario.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n.6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004;

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- e) ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è possibile la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a salme tumulate da oltre 50 anni, previa ordinanza Sindacale che definisca la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni di defunti residenti;

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 75 - Criteri di assegnazione di colombari, cellette ossario, cellette cinerarie

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, al fine di una razionale assegnazione, i colombari vengono assegnati, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le cellette ossario vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Le cellette cinerarie vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. I colombari e le cellette ossario che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato preferibilmente in ordine cronologico, ed in ogni caso secondo le disposizioni operative definite con Delibera di Giunta Comunale.
5. Le cellette ossario possono essere concesse in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione.
6. Non è ammessa la concessione di cellette ossario per ceneri date precedentemente in affidamento, in tali casi è possibile la tumulazione in sovrapposizione a un defunto già tumulato nei cimiteri cittadini o la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze o nell'ossario comune.

Art. 80 - Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. E' ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero verso cappelle gentilizie o tombe collettive.

2, E' altresì ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimiteri cittadini da loculo a loculo, da ossario a ossario, o da ossario a loculo solo in sovrapposizione alle condizioni stabilite dall'art. 43 comma 3 del presente regolamento, nei seguenti casi:

a) per affiancamento di coniugi delle parti unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i, dei conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i;

b) per disabilità del richiedente che preclude l'utilizzo di scale metalliche mobili per accedere al loculo del defunto;

c) in caso di tumulazione provvisoria;

d) in casi particolari valutati di volta in volta previa delibera di Giunta Comunale.

In caso di assegnazione di nuovo loculo o ossario il contratto di concessione avrà scadenza analoga a quella della sepoltura di provenienza e avverrà a fronte del pagamento di canone calcolato proporzionalmente al periodo di residua occupazione sulla base dei tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

3. A seguito della traslazione di feretro, il concessionario ha diritto di recuperare il canone versato per il loculo originario relativo alla precedente sepoltura, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.